

**Direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese in attuazione del P.O. FESR
2007/2013, Obiettivo Operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e 5
PMI DI QUALITA'**

PREMESSA

L'obiettivo che si prefigge il presente sistema agevolativo è quello di consolidare e potenziare l'apparato produttivo siciliano maggiormente competitivo e di qualità. L'intervento si rivolge, pertanto, solamente ai soggetti che dimostrino di possedere buone capacità imprenditoriali e che potenzialmente siano in grado di assicurare un effetto moltiplicatore, in termini di ricadute socioeconomiche sul territorio, delle risorse pubbliche messe a disposizione per gli interventi oggetto di agevolazione.

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese - con esclusione di quelle artigiane, in quanto destinatarie di specifici interventi di competenza di altri rami dell'Amministrazione - che, alla data di presentazione della domanda, presentino tutti i seguenti requisiti:

- a) siano micro, piccole o medie imprese in conformità alla vigente disciplina comunitaria;
- b) siano state operanti negli ultimi tre anni (sono considerate tali le imprese che, per ciascuno degli ultimi tre bilanci approvati o delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate alla predetta data, evidenzino un valore dei ricavi da vendite e/o prestazioni di servizi maggiore di zero);
- c) presentino, con riferimento ai predetti tre bilanci/dichiarazioni, una somma algebrica dei relativi risultati d'esercizio maggiore di zero, ovvero una media positiva delle variazioni del valore dei ricavi da vendite e/o prestazioni di servizi registrato in ciascuno negli ultimi due esercizi rispetto al precedente;
- d) siano già iscritte nel Registro delle imprese e, quelle di servizi, costituite sotto forma di società regolari;

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) sono così definite:

Medie imprese

- a) hanno meno di 250 occupati,
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Piccole imprese

- a) hanno meno di 50 occupati,
- b) hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Microimprese

- a) hanno meno di 10 occupati,
- b) hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Le agevolazioni possono essere richieste, per quanto concerne le spese ammissibili per investimenti, anche in combinazione fra loro, nelle seguenti tipologie:

1. contributo in conto impianti,
2. contributo in conto interessi,
3. finanziamento agevolato.

Il valore massimo dell'agevolazione concedibile è pari a Euro 2.000.000,00.

Nella tabella seguente si riporta la misura delle agevolazioni prevista per ciascuna tipologia di riferita all'ipotesi in cui venga richiesta solo quella tipologia

PICCOLE (MAX 50)			MEDIE (MAX 40)		
Contributo in conto impianti (1)	Finanziamento agevolato (1) (2)	Finanziamento da agevolare con il contributo in conto interessi (1) (2)	Contributo in conto impianti (1)	Finanziamento Agevolato (1) (2)	Finanziamento da agevolare con il contributo in conto interessi (1) (2)
50%	75%	75%	40%	75%	75%
(1) Espresso in termini di % nominale sulle spese per investimenti ammissibili. (2) La componente dell'aiuto sul finanziamento (sia che si tratti di finanziamento agevolato o di contributo in conto interessi) non può comunque superare il 50% o il 40% dell'investimento ammissibile, rispettivamente, per le piccole o per le medie imprese.					

In caso di combinazione di contributo in conto impianti e finanziamento con il contributo in conto interessi e di finanziamento agevolato, ciascuno di essi non potrà essere richiesto in misura inferiore ad 1/5 della corrispondente misura massima prevista per dimensione di impresa.

Con riferimento alle predette tipologie di aiuto si specifica quanto segue.

- i) in caso di richiesta del solo contributo in conto impianti, deve sussistere un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, concesso da soggetti autorizzati, destinato alla copertura del programma di investimenti, di durata almeno pari a cinque anni e importo non inferiore al 15% degli investimenti ammissibili.
- ii) il contributo in conto impianti è determinato in misura percentuale nominale degli investimenti ammissibili;
- iii) il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, fisso o variabile, destinato alla copertura finanziaria del programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazioni.
- iv) il finanziamento agevolato è concesso a valere sulle disponibilità del fondo rotativo per il sostegno alle imprese istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
- v) il valore complessivo del contributo in conto impianti e dei finanziamenti di cui ai precedenti punti iii) e iv) non può essere superiore al 75% dell'importo complessivo delle spese ammissibili; in ogni caso, ai fini dell'ammissibilità, la copertura finanziaria dei programmi di investimento deve prevedere un apporto di mezzi finanziari esenti da qualsiasi elemento di aiuto pubblico in misura non inferiore al 25% degli investimenti ammissibili.

PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI

Il termine per l'ultimazione del programma è fissato alla scadenza del ventiquattresimo mese dalla data della comunicazione dell'avvenuta concessione provvisoria delle agevolazioni.

I programmi di investimento possono riguardare uno o più dei settori di attività di seguito indicati:

ATECO 2007	Descrizione attività ATECO 2007
08	Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione del codice 08.92
10.7	Produzione di prodotti da forno e farinacei
11.4	Industria di altre bevande fermentate non distillate
11.5	Produzione di birra
11.6	Produzione di malto
11.7	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
13	Industrie tessili
14	Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
15.11	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (con esclusione dei codici 16.29.2 e 16.29.3)
17.12	Fabbricazione di carta e cartone
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
23	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
24.33	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
25	Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
26	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
27.31	Fabbricazione di cavi a fibra ottica
27.5	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico
27.9	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche
28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.21.2	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
28.22	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca
28.49	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)
28.92	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

28.99.3	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
29	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
30	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto (con esclusione del codice 30.4)
32	Altre industrie manifatturiere
33	Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
38.3	Recupero dei materiali
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
58.2	Edizione di software
62	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
63	Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici (con esclusione del codice 63.9)
72	Ricerca scientifica e sviluppo
95.1	Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni
95.24	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
95.29	Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa

Ai fini dell'ammissibilità, il programma deve essere promosso da imprese già operanti, alla data di presentazione della domanda, in uno dei settori/attività ammissibili.

Il programma di investimenti da agevolare può riguardare la realizzazione di un nuovo impianto, l'ampliamento o la rilocalizzazione di impianti produttivi esistenti, la diversificazione di un impianto produttivo esistente mediante prodotti/servizi nuovi aggiuntivi ovvero il cambiamento fondamentale del processo produttivo di un impianto esistente. Ai fini di cui sopra, si precisa che:

- a) si considera "ampliamento", il programma volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungere altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);
- b) con riferimento alla rilocalizzazione, si precisa che la stessa è considerata ammissibile nel solo caso in cui la destinazione della stessa è prevista nell'ambito di agglomerati industriali o di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori dei Consorzi Industriali di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da amministrazioni comunali.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti tipologie di spese:

- a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;

- b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
- c) immobili, opere murarie e assimilate, impianti generali e infrastrutture specifiche aziendali;
- d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
- e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- f) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Con riferimento alle predette spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- 1) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lettera a) è agevolabile nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
- 2) le spese di cui alla lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
- 3) tra le spese di cui alla lettera a) non sono ammissibili quelle sostenute dall'impresa per la predisposizione e la presentazione della domanda di agevolazioni;
- 4) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
- 5) in relazione alle spese di cui alla lettera c), si precisa che le spese relative agli immobili, soprattutto se adibiti ad uffici, sostenute dalle imprese fornitrici di servizi possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali. A tale riguardo, la superficie per uffici può essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di 25 mq per addetto.
- 6) con riferimento alle spese di cui alla lettera c), la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all'allegato n. 5;
- 7) in relazione alle spese di cui alla lettera d), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);
- 8) le spese di cui alle lettere c) e d) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità locale, di asili nido;
- 9) le spese di cui alle lettere a), e) ed f), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità locale interessata dal programma agevolato e se acquisiti da terzi nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
- 10) le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera e), non comprendono quelle relative al

software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, che sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo e, quindi, da includere tra le spese di cui alla lettera d);

- 11) le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione";
- 12) le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione "Legge Sabatini" non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione "pro - soluto";
- 13) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c), e) ed f), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all'allegato n. 5;

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono erogate per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili e vengono erogate in un numero massimo di tre quote: la prima quota può essere erogata, su apposita richiesta, qualora l'impresa abbia realizzato uno stato di avanzamento in misura non inferiore al 20% dell'investimento complessivo ammissibile; l'eventuale seconda quota a fronte di uno stato di avanzamento in misura non inferiore al 51% del totale; l'eventuale terza quota, successivamente all'ultimazione del programma.

Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati, quand'anche non ancora a saldo delle forniture. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo tutte le forniture devono risultare pagate per intero, pena l'inammissibilità dell'importo dell'intera fornitura.

Da ciascuna quota da erogare per stato d'avanzamento viene trattenuto il 10% del contributo calcolato sulla base dello stesso stato d'avanzamento, da erogare successivamente all'emissione del provvedimento di concessione definitiva.